

**CASSONETTI 3200 LITRI CON COPERCHIO BASCULANTE PER RACCOLTA RIFIUTO
NON DIFFERENZIATO A SCARICO BILATERALE Cig 54388053DE**

=====
L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 12 (dodici) del mese di Dicembre alle ore 10.30 (dieci e trenta) presso la Sede Amministrativa di A.E.R. S.p.A. in Rufina;

PREMESSO:

Che con Determinazione del Direttore n. 105 del 15/11/2013 è stato stabilito di procedere alla selezione del contraente per l'affidamento della Fornitura di cassonetti 3200 litri con coperchio basculante per raccolta rifiuto non differenziato a scarico bilaterale, mediante procedura aperta ai sensi dell'Art. 125, D.Lgs. n. 163/2006 con pubblicazione in gazzetta ufficiale italiana n. 136 del 20/11/2013 e sul sito del committente, attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006) tenendo conto delle condizioni stabilite nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nel disciplinare di gara, per il prezzo a base d'asta di € 193.500,00 che comprende 150 cassonetti in opzione 1 e 150 cassonetti in opzione 2;

- Che entro le ore 09.00 del giorno 09.12.2013 termine stabilito per la presentazione delle offerte, sono pervenute le seguenti offerte:

VETROPLAST SrL Via E. De Nicola, 2 zona industriale Fano (PU)

GOLDEN CAR SrL Via Cesare Battisti, 66 Caramagna P.te (CN)

OMB INTERNATIONAL SrL Via Buffalora, 8 Brescia

- Che il RUP con determina n. 106 del 09/12/2013 ha nominato la seguente commissione:

- Presidente Nicola Mattiazzo

- Membro Resp. Settore Gare-organi Sabrina Tanini

- Membro Resp. IT Massimiliano Santoni.

- Che in data 09/12/2013 ore 10.30 la Commissione si è riunita per l'apertura delle buste relative alla gara in oggetto ed ha proceduto a deliberare quanto di seguito:

"ove la Ditta Vetroplast dimostri di aver effettuato il pagamento all'Avcp entro i termini di legge, procederà con l'aggiudicazione provvisoria alla stessa Ditta Vetroplast Srl"

- Che in data 11/12/2013 la Ditta Vetroplast procedeva con l'invio del pagamento all'Avcp come richiesto in sede di primo verbale di gara

CIÒ PREMESSO:

La Commissione si è di nuovo riunita per analizzare i documenti inviati dalla Ditta Vetroplast al fine di procedere con l'aggiudicazione provvisoria.

Va preliminarmente analizzata la data di pagamento presente sulla copia del cedolino di pagamento all'Avcp che è precisamente del giorno 10/12/2013.

A fronte di questa verifica la Commissione rileva quanto di seguito:

Il contributo di partecipazione alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, è stato introdotto nell'ordinamento degli appalti pubblici dall'art. 1 commi 65 e 67 della Legge finanziaria 2006 (L. 266/05) con lo scopo di dare attuazione all'autonomia finanziaria dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici (A.V.C.P.) prevista dal Decreto Legislativo n. 163/06, che all'art. 8 comma 12 recita "All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l'Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

L'art. 1 comma 67 della Legge finanziaria 2006 (L. 266/05) definisce come condizione di ammissibilità dell'offerta l'avvenuto pagamento della contribuzione

Impostazione poi confermata dal Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 3685 del 12-06-2009 (ud. del 17-12-2008), Cooperativa Sociale la Rete A.R.L. Onlus c. Comune di San Severo e altri e dal T.A.R. Puglia n. 1028/2008.

Inoltre l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Delibera 21-12-2011" Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012. (Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30)." Ai sensi dell'art. 3 co 12. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b) "b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);" sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Va inoltre evidenziato che, da parte sua, la Stazione Appaltante non ha indicato nel Bando di gara l'obbligo di versamento del contributo all'Avcp ma dalle norme richiamate e da altre sentenze intervenute in materia sembra che nonostante ciò vi sia un obbligo a carico dell'offerente di procedere con il pagamento ante presentazione dell'offerta.

L'indicazione di tale obbligo, da parte della Stazione appaltante, è avvenuta soltanto in conseguenza della pubblicazione di un chiarimento sul sito della Committenza in data 03/12/2013 a seguito di un quesito posto da una delle Ditte partecipanti.

Siffatte contestazioni trovano riscontro puntuale -e negativo- nel Parere dell'Autorità n. 147/20.07.11, nel quale viene evidenziato che:

L'Autorità ha più volte affrontato la questione ribadendo, con le varie deliberazioni sulla contribuzione in sede di gara, che gli operatori economici <<sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione>> e che <<la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara, di tal che, il versamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità ai fini della partecipazione alle gare>>; inoltre: "Gli operatori economici, anche qualora la lex specialis non contenga prescrizioni in ordine all'obbligo contributivo, sono ugualmente tenuti ad effettuare il versamento"; oppure: "data l'essenzialità ed indefettibilità del contributo di che trattasi, i concorrenti erano tenuti al versamento del contributo, pure se tale obbligo non era stato espressamente previsto nella documentazione di gara".

Coerentemente, la F.A.Q. n. 15 del sito web ufficiale dell'Autorità (nella versione aggiornata al 01/03/2011) ribadisce che gli operatori economici "sono tenuti al pagamento del contributo a prescindere dal fatto che nel bando di gara o lettera di invito sia espressamente richiamato tale obbligo".

A tal riguardo, è appena il caso di precisare che il mancato pagamento non sembra omissione sanabile, in ossequio, fra l'altro, al principio della Parità di Trattamento, che impone alla stazione appaltante l'osservanza di comportamenti uniformi indistintamente nei confronti di tutti i concorrenti; consentire ad un concorrente il pagamento tardivo (ovvero dopo avere ravvisato -in sede di apertura plichi e verifica della documentazione amministrativa- la mancanza del pagamento) rappresenterebbe un comportamento discriminatorio nei confronti delle altre ditte che, in adesione alla normativa generale e speciale, hanno diligentemente provveduto nei termini.

La Commissione però, per chiarire al meglio la questione ritiene di procedere con la formalizzazione della richiesta di un parere all'Autorità di Vigilanza, quindi decide di procedere

con la sospensione della procedura in attesa del ricevimento del parere da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Alle ore 11e30 (undici e trenta) si dichiara chiusa la seduta.

Di quanto sopra si redige il presente Verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

IL SEGR. VERB.TE

